

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1276)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1973

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie  
in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del  
dovere appartenenti ai Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il sacrificio della vita di militari e funzionari di forze di polizia, divenuto più frequente in relazione al numero delle vittime delle azioni terroristiche e criminose di questi ultimi anni, ha fatto emergere la necessità di adeguare i mezzi di sussistenza per le famiglie dei caduti, già così duramente colpite per la perdita dei loro congiunti.

Si è ritenuto pertanto doveroso verso le famiglie delle vittime migliorare il trattamento pensionistico privilegiato spettante, in base alle vigenti disposizioni, ai familiari dei militari e funzionari delle forze di polizia (e Corpi equiparati) deceduti in attività di servizio per ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

Il nuovo importo della pensione della vedova e degli orfani viene fissato in misura

pari al trattamento complessivo di attività (composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto) che era percepito dal caduto al momento del decesso.

Per i genitori ed i collaterali la pensione spetta, in mancanza della vedova e degli orfani, alle condizioni e nelle misure percentuali previste dalle norme vigenti, applicando, peraltro, dette percentuali all'intero importo del trattamento di attività del defunto come sopra determinato.

È anche prevista la riliquidazione, in base ai nuovi criteri stabiliti dal disegno di legge, delle pensioni anteriormente concesse.

Viene infine elevato, da 2 a 10 milioni, l'importo della speciale elargizione *una tantum* a favore delle famiglie delle vittime appartenenti alle forze di polizia prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

## Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il trattamento speciale di pensione di cui all'articolo 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

## Art. 3.

La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.

## Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della difesa.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.